

## Attività libero professionale e contemporanea attività in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

a cura del dott. Filippo Fabbrica, commercialista consulente dell'Ordine

Cogliendo lo spunto da una recente risposta del Ministero del Lavoro e sulla scorta dei numerosi quesiti pervenuti in merito al tema in oggetto da parte degli iscritti, ritengo sia utile sintetizzare le posizioni ufficiali fin qui emerse corredandole di alcune notazioni personali.

A conferma degli orientamenti prevalenti, il Ministero del Lavoro ha ribadito (risposta ad interpello n. 65/2008) che non è preclusa (e quindi è consentita) la **possibilità per i soggetti titolari di partita IVA di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (e, a parere di chi scrive, anche nella modalità a progetto, cosiddetti co.co.pro.). A tale riguardo, sebbene nella pratica sussistessero vari dubbi (da qui i molti quesiti pervenuti dagli iscritti), il parere del Ministero non fa che avvalorare una libertà che nessuna legge poteva sopprimere, quella cioè di configurare rapporti di lavoro e collaborazione nel modo ritenuto più confacente dalle parti di un contratto, indipendentemente dal fatto che una delle parti possedesse una posizione IVA.

Più delicata invece è la posizione assunta dal Ministero stesso in merito al trattamento IVA del compenso proveniente dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche perchè a pronunciarsi su tale punto sarebbe più competente il Ministero dell'Economia. Tuttavia, ciò premesso, è importante dal punto di vista pratico (il principale per molti iscritti) il fatto che il Ministero del Lavoro ribadisca quanto già affermato in passato dall'Amministrazione Finanziaria (circolare 207E del 16 novembre 2000 punto 1.5.5.): ovvero che i compensi percepiti all'interno di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non sono soggetti ad IVA anche quando il collaboratore abbia già una sua posizione di partita IVA, **purchè le prestazioni svolte in base al contratto di collaborazione coordinata e**

**continuativa non rientrino “nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale”**. Nello specifico il Ministero afferma che “non vi è obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione dell’imposta (IVA n.d.r.) per carenza del presupposto oggettivo”. E’ comunque ovvio che il libero professionista con partita IVA, il quale stipuli contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), anche nella modalità a progetto (co.co.pro.), aventi ad oggetto prestazioni che rientrano nell’oggetto dell’attività per cui si possiede partita IVA, **deve** sempre ed in ogni caso fatturare il compenso. Su queste affermazioni circa l’inapplicabilità dell’IVA, l’estensore di queste note nutre numerosi dubbi ma l’autorevolezza delle fonti (Ministero delle Finanze e Ministero del Lavoro) fanno passare giustamente in secondo piano, almeno dal punto di vista pratico, eventuali tentativi di affermare posizioni differenti.

Prendendo le mosse dalle sopra riportate posizioni ufficiali, è però legittimo porsi la domanda: è possibile per un lavoratore autonomo in possesso di partita IVA (nel nostro caso uno psicologo) stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto prestazioni proprie dello psicologo?

Per rispondere a questa domanda il parere ministeriale soccorre solo laddove, a mio avviso correttamente, si tengano separati gli aspetti civilistici (contrattuali) da quelli fiscali. In relazione al primo aspetto nel citato parere si dice, **senza porre alcuna limitazione circa il riferimento a due attività diverse**, che chi possiede partita IVA può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto (co.co.pro.). Ciò significa semplicemente che lo psicologo stipulerà

contratti di lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti del codice civile) con alcuni clienti e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, eventualmente anche nella modalità a progetto (co.co.pro.), con altri. E lo potrà fare!

In relazione al secondo aspetto, pare indubbio che, in virtù del principio di attrazione contenuto nell'art. 5 DPR 633/72, per quanto riguarda l'IVA, e nell'art. 50 comma 1 lettera c-bis TUIR, per quanto riguarda i redditi, le somme incassate dallo psicologo dotato di partita IVA all'interno di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto prestazioni proprie dello psicologo:

- debbano essere fatturate
- costituiscano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR e non redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente.

Stante la peculiarità della fattispecie, suggerisco che si faccia ricorso alla possibilità testè esaminata SOLO nei casi in cui sia totalmente impossibile ovviare altrimenti poichè, al di là delle questioni di diritto, sopra esaminate, potrebbero subentrare diverse problematiche di ordine pratico, sia per i committenti, sia per i collaboratori.

Può infine essere utile, senza qui approfondire il tema, sottolineare che la principale differenza tra un contratto co.co.co./co.co.pro. ed un normale contratto libero professionale non risiede nelle prestazioni da compiere, che al limite potrebbero essere identiche, ma consiste nel fatto che le obbligazioni giuridiche connesse ad una prestazione di lavoro autonomo "tout-court" sono diverse da quelle proprie di un lavoro autonomo esercitato nell'ambito di una collaborazione: nel primo caso l'autonomia è molto più completa (se non totale), mentre nel secondo caso esiste un obbligo di coordinarsi con la struttura del committente.

Infine un suggerimento pratico che deve essere ben calibrato di volta in volta nella situazione specifica: nella generalità dei casi è utile che uno psicologo in possesso di partita IVA sottolinei, nel contratto di co.co.co. o co.co.pro. che dovesse stipulare in aggiunta, le eventuali differenze tra le prestazioni contrattuali e quelle proprie dello psicologo, così da essere certo se sottrarre i compensi da co.co.co./co.co.pro. al regime della fatturazione o se doverli fatturare, al fine di evitare errori ed eventuali future contestazioni tributarie.

### CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Informiamo tutti i colleghi che per presentare domanda di partecipazione ad un concorso pubblico per Dirigenti Psicologi **non è necessario allegare il certificato di iscrizione all'Albo**, anche qualora sia espressamente richiesto all'interno del bando. In base all'art. 46 del DPR 445/2000, infatti, è sufficiente che l'iscritto presenti una **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, nella quale siano precisati, oltre all'Albo di appartenenza, la data di iscrizione e il proprio numero di repertorio. L'Ente che ha bandito il concorso richiederà direttamente all'Ordine, in un secondo momento, l'accertamento di quanto dichiarato dall'iscritto.

### CANCELLAZIONI DALL'ALBO

L'iscritto che desideri trasferirsi presso un altro Ordine territoriale deve necessariamente **presentare domanda di nulla-osta al trasferimento**, compilando l'apposito modulo (pubblicato sul nostro sito alla voce Segreteria e URP/Moduli on-line) e allegando la fotocopia di un documento di identità e della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione dell'anno in corso. Affinchè la richiesta abbia seguito è necessario che:

- l'iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all'Ordine;
- nei suoi confronti non sia in atto o in istruttoria alcun contenzioso o procedimento giudiziario, disciplinare, amministrativo e deliberativo.

La domanda dovrà essere spedita, tramite posta, in Strada Maggiore, 24 - 40125 Bologna.